

FAQ
Carta Solidale Acquisti beni di prima necessità
Carta dedicata a te

Sommario

A. MODALITA' DI ABILITAZIONE	1
B. APPLICAZIONE WEB	2
C. CONTATTI	3
D. LISTE	3
E. BENEFICIARI	4
F. CAMBIO RESIDENZA O DECESSO DEL BENEFICIARIO	6
G. BENEFICIARI SELEZIONABILI	7
H. BENEFICIO ECONOMICO	8
I. LETTERA DI NOTIFICA	8
J. UFFICI POSTALI	9
K. ESERCIZI COMMERCIALI	10
L. MONITORAGGIO E DISTRIBUZIONE IMPORTI RESIDUI	10

A. MODALITA' DI ABILITAZIONE

1. Come si abilitano i Comuni per accedere all'applicazione web?

I Comuni devono abilitarsi tramite il modulo (MV62), da trasmettere via PEC alle sedi INPS territorialmente competenti, unitamente a copia del documento di identità dell'operatore per cui si chiede l'abilitazione e del firmatario del modulo stesso. Il Modulo MV62 "Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per le Amministrazioni comunali e gli altri Enti erogatori di prestazioni sociali - Dipendente o incaricato" è reperibile sul sito www.inps.it > Moduli > Assegnazione e abilitazione oppure inserendo nel motore di ricerca del portale: MV62.

Le sedi INPS si impegnano a dare massima priorità alle richieste di abilitazione.

Si precisa che **l'abilitazione dell'operatore comunale avviene in modo automatico**; il Comune non riceve comunicazione di avvenuta abilitazione. L'operatore, perciò, può accedere all'applicativo web utilizzando le proprie credenziali SPID/CIE/CNS.

2. Si può abilitare più di un operatore?

Si, specialmente per i Comuni di medie e grandi dimensioni.

3. Inps non ha abilitato gli operatori comunali individuati dai Sindaci di una Unione in quanto risultano dipendenti di Cooperativa e non dei Comuni. Sono operatori dei Servizi

Sociali in forza al servizio, se non saranno abilitati i Comuni non potranno espletare gli accertamenti richiesti. È possibile superare questo problema?

L'operatore comunale ha accesso alle sole graduatorie del proprio Comune. Se il dipendente di una società cooperativa che lavora per conto del Comune viene abilitato come incaricato del Comune, la responsabilità della richiesta è in capo al Comune stesso e l'operatore può accedere. Per le Unioni, invece, non è possibile, perché l'applicazione è stata progettata con possibilità di accesso al solo *idTipo utente COMUNE*.

4. Chi ha già altre autorizzazioni INPS, può utilizzarle per accedere all'applicazione web e validare le liste?

No, bisogna abilitarsi appositamente tramite il Modulo MV62 barrando la casella "carta solidale acquisti beni di prima necessità".

B. APPLICAZIONE WEB

1. Quali altri documenti informativi sono disponibili nella applicazione?

Nella applicazione web sono disponibili le seguenti sezioni:

- Istruzioni operative;
- Guide e Allegati;
- Presentazione INPS *webinar* 12 giugno 2023.

2. Quali funzioni sono disponibili per i Comuni nell'applicazione web?

Accedendo all'applicazione web l'operatore comunale ha a disposizione le seguenti funzionalità:

- Cruscotto informativo sull'elaborazione delle liste di sua competenza:
 - indicazione del periodo temporale residuo allo scadere dell'operatività concessa oltre il quale la lista dei nuclei familiari beneficiari sarà considerata definitiva;
 - possibilità di download del modello di lettera che il Comune deve inviare ai beneficiari per comunicare l'assegnazione del beneficio;
 - possibilità di download della lista degli uffici postali in cui è possibile ritirare la carta;
- Informazioni statistiche relative ai numeri di carte assegnate all'Ente, ai totali dei beneficiari selezionati e selezionabili (là dove consentito per numero carte assegnate).
- Visualizzazione della lista dei beneficiari di competenza, con possibilità di scarico massivo mediante file Excel, che riporta le seguenti informazioni:
 - Posizione in graduatoria
 - Numero pratica
 - Nome, cognome e codice fiscale
 - In sezione espandibile:
 - Sesso
 - Data di nascita
 - Protocollo DSU
 - Valore indicatore ISEE
 - Numero di componenti del nucleo

- Indirizzo di residenza
- Comune, provincia e Cap di residenza
- Gestione della lista dei beneficiari selezionabili, in cui è presente un selettore da utilizzare per aggiungere i soggetti alla lista dei beneficiari selezionati, nel limite del numero delle carte assegnate e nei limiti temporali previsti. Oltre tale limite sarà disabilitata la possibilità di aggiungere/modificare ulteriori soggetti selezionabili. Rimarranno comunque attive le funzioni di visualizzazione delle liste predisposte.

3. *Sono messe a disposizione le slide e la registrazione del webinar del 12 giugno 2023?*

Si, le slide utilizzate nell'incontro sono pubblicate nella applicazione web. La registrazione del *webinar* è disponibile allo stesso link utilizzato per l'accesso.

C. CONTATTI

1. *I Comuni possono rivolgersi ad INPS?*

L'INPS, oltre a mettere a disposizione dei Comuni le liste dei beneficiari sull'applicazione web accessibile da portale, gestisce esclusivamente le abilitazioni degli operatori comunali e il relativo supporto tecnico, nelle modalità già utilizzate nei rapporti con gli stessi.

2. *A chi si potranno rivolgere i beneficiari?*

I Comuni gestiscono i rapporti con i beneficiari della misura e il raccordo con INPS e il Ministero. Poste Italiane mette a disposizione dei beneficiari un numero di telefono per il blocco della carta in caso di furto, smarrimento, clonazione e sostituzione, oltre una pagina web su poste.it e postepay.it in merito all'informazione sull'utilizzo della carta.

D. LISTE

1. *Dove vengono pubblicate le liste dei beneficiari?*

Le liste dei beneficiari della misura sono disponibili nella applicazione web realizzata da INPS nella sezione "Gestione beneficiari".

2. *La lista che INPS carica nella applicazione web è già scremata dai percettori di RdC e altre prestazioni incompatibili indicate all'art. 2, comma 2, del decreto?*

INPS nel generare le liste dei beneficiari ha verificato nei suoi sistemi che tutti i componenti del nucleo familiare non abbiano beneficiato di pagamenti relativi ad una delle prestazioni previste dal decreto nel mese di maggio 2023 (data di adozione del decreto).

3. *Con quale atto il Comune deve consolidare le liste dei beneficiari?*


Dal punto di vista operativo, il consolidamento delle liste avviene attraverso l'applicazione web, cliccando sul pulsante "Consolida liste beneficiari". Dopo tale operazione non sarà più consentito

apportare variazioni di alcun genere e le liste saranno consolidate definitivamente. Non sarà più possibile in alcun modo tornare alla fase di pre consolidamento delle liste.

Dal punto di vista amministrativo, la lista dei beneficiari potrà essere consolidata attraverso l'atto amministrativo ritenuto più idoneo dal Comune.

4. *Ci sarà la possibilità di fare un'estrazione Excel delle liste, per predisporre la stampa unione delle comunicazioni?*

Sì, tale funzione è disponibile nella applicazione web come di seguito rappresentato.



E. BENEFICIARI

1. *Per "nucleo familiare" si intende quello riportato nell'ISEE in possesso di INPS?*

Il nucleo familiare preso a riferimento è quello attestato nella Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), riportata nella relativa attestazione ISEE ordinario, presente nelle banche dati dell'INPS alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto (12 maggio 2023). Tutti i componenti del nucleo della DSU devono, inoltre, essere presenti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Non sono richieste verifiche ulteriori agli operatori comunali.

2. *I dati sul nucleo familiare sono forniti nella applicazione da INPS o è necessario accedere separatamente all'attestazione ISEE?*

I beneficiari sono individuati da INPS sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto 18 aprile 2023 e sono riportati nelle liste dei beneficiari individuati sulla base dei criteri indicati nell'articolo 4 dello stesso decreto. Le liste sono disponibili nella applicazione web a disposizione dei Comuni. Gli operatori comunali se abilitati, possono accedere attraverso la procedura dedicata ai relativi ISEE.

3. *Secondo la normativa vigente in tema di ISEE, appartiene al nucleo anche l'eventuale coniuge residente in differente luogo (anche altro Comune), purché non sia intervenuta separazione legale. Si rende necessario verificare lo stato civile degli adulti presenti nel nucleo e, eventualmente, in caso di assenza del coniuge sull'attestazione ISEE, verificare l'avvenuta registrazione di separazione legale? Tale informazione potrebbe non essere registrata nel Comune di residenza che potrebbe aver ancora inserito come "coniugato" una persona in realtà legalmente separata. La tempistica di verifica del dato potrebbe richiedere tempi che eccedono i 15 gg. richiesti dal Decreto. Oppure, in caso di presenza di coniuge non residente nel nostro Comune, è necessario verificare che sia almeno residente in altro Comune italiano?*

Tali verifiche non devono essere effettuate dal Comune, in quanto INPS ha già predisposto le liste dei beneficiari in possesso dei requisiti previsti dal decreto e in base alle indicazioni fornite dal Ministero.

4. I motivi di esclusione per i titolari di diversi benefici di cui alle lettere a,b,c,d,e,f,g dell'art. 2, comma 2 del decreto vengono già individuati da INPS?

Sì, INPS verifica sui propri sistemi che tutti i componenti del nucleo familiare non abbiano beneficiato di pagamenti relativi a tutte le prestazioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto con riferimento al mese di maggio 2023 (mese di adozione del decreto).

5. I motivi di esclusione di cui alla lettera b1), art. 2, comma 2 del decreto devono essere individuati dai Comuni tra i contributi afferenti al Fondo povertà (es. RIA 9), a fondi regionali (es. FSA) ed ai fondi comunali per contributi economici di sostegno al reddito (tra cui minimi vitali, contr. straordinari)? Tali contributi sono da considerarsi in senso stringente alla sola data del 12/05/2023?

Le misure elencate nell'articolo 2, comma 2, del decreto sono verificate da INPS con i dati presenti nelle banche dati dell'Istituto a maggio 2023 (mese di adozione del decreto) e non occorrono ulteriori verifiche da parte del Comune.

6. Sulle diciture riportate nei criteri di individuazione dei nuclei familiari beneficiari quando si dice "di cui un componente nato entro il 31/12/2009" - significa che sono escluse le famiglie con minori nati dopo questa data?

I nuclei con componenti nati tra il 2023 e il 2009 sono i primi in graduatoria, con precedenza dei più piccoli. In particolare, la lista dei beneficiari selezionati dai nuclei composti da almeno tre componenti, nei limiti delle carte assegnate ad ogni singolo Comune, è ordinata secondo i seguenti criteri:

- 1) presenza di almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2009 (il nato il 30 dicembre del 2009 è ricompreso nel gruppo 2)
 - a. Indicatore dell'ISEE ordinario crescente
 - b. Data di nascita dei tre componenti più giovani
 - c. Numero componenti della DSU (almeno tre)
- 2) presenza di almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2005 (il nato il 30 dicembre 2005 è ricompreso nel gruppo 3)
 - a. Indicatore dell'ISEE ordinario crescente
 - b. Data di nascita dei tre componenti più giovani
 - c. Numero componenti della DSU (almeno tre)
- 3) numerosità componenti DSU non inferiore a 3
 - a. Indicatore dell'ISEE ordinario crescente
 - b. Data di nascita dei tre componenti più giovani

I criteri di individuazione dei nuclei familiari beneficiari sono disponibili nell'applicazione web tra i documenti informativi.

7. Un cittadino che non ha richiesto l'ISEE è escluso dalla possibilità di accedere al contributo?

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del 18 aprile 2023, la titolarità di una certificazione ISEE ordinario alla data del 12 maggio 2023 è requisito di selezione per l'accesso al contributo.

8. Il controllo dei Comuni si limita alla sola verifica della residenza anagrafica del nucleo familiare beneficiario?

I Comuni, entro e non oltre 15 giorni, effettuano, attraverso l'applicazione INPS, le seguenti operazioni:

- modifica degli indirizzi di residenza dei beneficiari inseriti nelle liste (nell'ambito dello stesso Comune);
- attribuzione delle carte che eventualmente residuano, aggiungendo alla lista dei selezionati, eventuali ulteriori soggetti selezionabili individuabili in base alle informazioni rilevate dai locali servizi sociali;
- consolidamento delle liste.

9. Come deve procedere il Comune qualora dalle verifiche anagrafiche emergessero delle discordanze tra il numero dei componenti dichiarati nell'Isee e quelli effettivi del nucleo familiare anagrafico (ad es. per i nuclei familiari che hanno minori ricoverati in case famiglie, a totale carico dell'ente pubblico, pur mantenendo la residenza con i propri genitori, il nucleo anagrafico non coinciderebbe con quello effettivo) o qualora a verifiche effettuate riscontrasse che un nucleo da 3 componenti selezionato, alla data di oggi risultasse essere da 2?

Fa fede la lista selezionata da INPS, in quanto il nucleo familiare è quello attestato nella Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) riportata nella relativa attestazione ISEE ordinario, presente nelle banche dati dell'INPS alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto (12 maggio 2023) e i cui componenti risultano presenti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

F. CAMBIO RESIDENZA O DECESSO DEL BENEFICIARIO

1. Come procedere nei casi in cui a seguito di controlli effettuati sulle anagrafiche dei beneficiari della carta solidale viene riscontrato che alcuni beneficiari non risiedono più nel Comune dato che il sistema non consente la variazione dell'indirizzo e del CAP di riferimento al di fuori del Comune?

Le liste dei beneficiari selezionati non sono modificabili. L'indirizzo può essere corretto solo nell'ambito dello stesso Comune.

Ai fini del consolidamento della lista, anche laddove non sia corrispondente la residenza, la lista può e deve essere consolidata.

La verifica dell'indirizzo di residenza all'esterno del territorio del Comune attiene alla fase di invio delle lettere di notifica da effettuare, ove possibile, all'effettivo indirizzo di residenza, anche se fuori dal Comune al fine di permettere comunque la fruizione della carta.

2. Come comportarsi nel caso in cui il beneficiario risulti deceduto?

Considerato che la carta è destinata al nucleo familiare, il Comune ne dovrà tenere conto al momento dell'invio della lettera di notifica inviandola ad altro componente del nucleo.

Qualora il deceduto sia unico componente del nucleo familiare (nucleo unipersonale) e solo se risulti inserito nella lista dei beneficiari selezionabili, il Comune potrà scegliere un diverso nucleo in stato di bisogno.

G. BENEFICIARI SELEZIONABILI

1. Da chi è composta la lista?

La lista dei beneficiari selezionabili è una graduatoria che segue i beneficiari selezionati da INPS e contiene i nuclei familiari che soddisfano i requisiti di accesso alla misura il cui numero di componenti della DSU può essere anche inferiore a 3. Tale elenco verrà utilizzato, qualora il numero di carte assegnate al Comune, non venga completamente esaurito dai beneficiari selezionati (ad esempio: il Comune avente 10 carte assegnate e solo 6 beneficiari identificati dal processo suddetto, potrà assegnare il residuo di 4 carte ad altrettanti beneficiari secondo le informazioni rilevate dai locali servizi sociali).

2. Cosa si intende per "informazioni dei servizi sociali"?

Le informazioni acquisite attraverso i servizi sociali che possono segnalare nuclei in maggiore stato di bisogno, sempre tra quelli inseriti tra i soggetti selezionabili. In ogni caso il Comune potrà seguire l'ordine di graduatoria della lista dei beneficiari selezionabili o altri criteri sempre nell'ambito delle liste dei beneficiari selezionabili.

Nell'eventualità in cui il Comune non possa acquisire informazioni sullo stato di bisogno del nucleo familiare da parte dei servizi sociali, potrà seguire l'ordine di graduatoria della lista dei beneficiari selezionabili o altri criteri sempre nell'ambito delle liste dei beneficiari selezionabili.

3. Qual è il margine di discrezionalità di cui dispongono i Comuni nell'ambito della lista dei beneficiari selezionabili?

La lista dei beneficiari selezionabili dai Comuni è una graduatoria che segue i beneficiari selezionati e contiene i nuclei familiari che soddisfano i requisiti di accesso alla misura il cui numero di componenti della DSU può essere anche inferiore a 3. Nell'ambito di tale lista, sempre qualora il numero di carte assegnate al Comune non venga completamente utilizzato per i beneficiari selezionati, il Comune può individuare i beneficiari in più grave stato di bisogno sulla base delle informazioni ottenute dai servizi sociali.

4. *Può essere deselezionato anche un nucleo selezionato da INPS?*

No, non è possibile.

5. *Può essere utilizzato l'ordine della graduatoria della lista beneficiari selezionabili come criterio di priorità per l'assegnazione della carta?*

Nell'eventualità in cui il Comune non possa acquisire informazioni sullo stato di bisogno del nucleo familiare da parte dei servizi sociali, potrà anche seguire l'ordine della graduatoria stilata da INPS per la lista dei beneficiari selezionabili.

H. BENEFICIO ECONOMICO

1. *A quanto ammonta il beneficio economico?*

L'ammontare del beneficio economico è pari a euro 382,50 come da normativa adottata.

2. *Entro quanto dovrà essere utilizzato il beneficio economico?*

Si specifica che le carte saranno operative a partire dal mese di luglio 2023; la mancata effettuazione del primo pagamento entro il 15 settembre 2023 comporta la non fruibilità della carta e la conseguente decadenza dal beneficio.

3. *Bisogna comunicare il beneficio economico concesso nel SIUSS?*

Si, il contributo va comunicato, una volta avvenuta l'erogazione, in quanto si tratta di prestazione sociale agevolata. La categoria da utilizzare è A1.06-Buoni spesa.

I. LETTERA DI NOTIFICA

1. *Chi deve trasmettere la lettera di notifica ai beneficiari? Dove è possibile reperire il modello?*

La lettera di notifica, il cui modello può essere scaricato nella applicazione web, deve essere inviata dal Comune ai beneficiari della misura.

Dopo il consolidamento delle liste da parte dei Comuni, che deve avvenire entro i 15 giorni solari dalla pubblicazione delle liste, Inps rende disponibili le liste a Poste Italiane.

A fronte della ricezione della rendicontazione delle disposizioni da Poste Italiane, INPS entro quattro giorni lavorativi fornisce ai Comuni, attraverso l'interfaccia web, il numero identificativo della carta, affinché gli stessi provvedano a comunicare ad ogni singolo beneficiario l'assegnazione della misura e le modalità di ritiro della carta.

2. Quali sono le modalità di invio?

Le modalità di invio sono definite dal singolo Comune.

3. Per l'inserimento del codice identificativo nella comunicazione al beneficiario è prevista una funzione automatica (tipo stampa unione) o è manuale?

In procedura sarà reso disponibile il codice identificativo della carta come associato da Poste Italiane al suo beneficiario ed il modello della lettera da trasmettere allo stesso. La produzione delle lettere individuali è di competenza del Comune, che con i dati di cui sopra potrà procedere in autonomia utilizzando sistemi manuali o semi automatici come stampa unione.

J. UFFICI POSTALI

1. Dove può essere ritirata la carta?

La carta può essere ritirata presso tutti gli Uffici Postali e non solo in quelli di prossimità. Gli Uffici Postali sono indicati nell'elenco pubblicato nella applicazione web e sono comunque disponibili accedendo al sito (www.poste.it) o all'app di Poste Italiane alla voce "cerca ufficio postale e prenota".

Per effettuare il ritiro, è necessario presentare la comunicazione ricevuta dal Comune, che contiene l'abbinamento del codice fiscale del beneficiario al codice della carta assegnata.

2. Chi può recarsi all'Ufficio Postale, qualsiasi componente del nucleo o solo il destinatario della lettera?

La carta può essere ritirata esclusivamente dal beneficiario riportato nei flussi trasmessi da INPS.

3. Come comportarsi in caso deterioramento o malfunzionamento e furto o smarrimento della carta?

In caso di deterioramento o malfunzionamento della carta può essere richiesta la sostituzione recandosi in qualsiasi Ufficio. È necessario avere a portata di mano la carta e il documento di riconoscimento.

In caso di furto o smarrimento è necessario andare in Ufficio Postale e portare anche la denuncia fatta alle Autorità di Pubblica Sicurezza.

4. Come può il beneficiario prendere visione del saldo residuo sulla carta?

Il saldo residuo può essere visualizzato presso gli sportelli ATM di Poste Italiane.

K. ESERCIZI COMMERCIALI

1. C'è un elenco degli esercizi commerciali presso cui la carta può essere utilizzata?

La Carta potrà essere utilizzata presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari, riconducibili alle categorie merceologiche (MCC), identificate dal circuito internazionale, come segue: 5310 – 5311 – 5411 – 5422 – 5451 – 5462 – 5499.

Alla sezione "Guide e Allegati" dell'applicazione web si può visualizzare l'Allegato 1 al decreto interministeriale, il quale riporta la lista dei beni alimentari di prima necessità.

Con apposite convenzioni, il MASAF individuerà gli esercizi commerciali che aderiranno a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità applicando una scontistica del 15% in favore dei possessori delle carte.

Il Ministero provvederà tramite la pagina dedicata alla misura di sostegno <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19559ad> ad informare della stipula delle convenzioni, rendendo pubblica la lista delle Associazioni aderenti alla promozione della misura, e degli esercizi commerciali che si sono impegnati all'applicazione della scontistica nella misura del 15%.

2. È possibile spendere il contributo per acquistare farmaci?

Nella lista allegata al decreto sono indicati solo beni alimentari di prima necessità.

L. MONITORAGGIO E DISTRIBUZIONE IMPORTI RESIDUI

1. Secondo quali modalità saranno individuate le somme che risultano non assegnate e le carte che risultano non attivate?

A decorrere dal mese di ottobre 2023, Poste Italiane effettuerà un monitoraggio delle somme non assegnate e delle carte non attivate provvedendo ad informare il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'economia e delle finanze e i Comuni.

2. Secondo quale procedura verranno gestiti gli importi residui risultanti dal monitoraggio effettuato da Poste Italiane secondo l'art.8, comma 1 del decreto?

Gli importi residui risultanti dal monitoraggio effettuato da Poste Italiane (ai sensi dell'art. 8, comma 1) saranno redistribuiti caricandoli sulle carte dei componenti dei nuclei familiari che, in quanto già destinatari della misura, abbiano regolarmente utilizzato le somme nei mesi precedenti. La procedura di redistribuzione avverrà nel rispetto dei criteri di priorità ed in accordo alle modalità di erogazione di cui articolo 4 del decreto (Individuazione dei beneficiari).